REGOLAMENTO (CEE) N. 510/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 3172/82 che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che agli articoli 2 e 6 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (2), recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2771/82 (3), sono stabilite le condizioni d'acquisto all'intervento nel settore delle carni bovine ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3172/82 della Commissione (4) ha fissato a decorrere dal 6 dicembre 1982 i prezzi d'acquisto all'intervento per i quarti posteriori offerti alle condizioni definite nel suddetto regolamento (CEE) n. 2226/78 ;

considerando che le qualità dei bovini adulti da cui provengono le carni che possono essere acquistate all'intervento formano oggetto di disposizioni nazionali ; che in Italia e in Grecia le definizioni delle qualità ammesse comprendono carni provenienti anche da animali femmine ; che, per garantire la parità di accesso all'intervento nella Comunità, occorre specificare che possono essere acquistate all'intervento soltanto carni provenienti da animali maschi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3172/82 è aggiunto il comma seguente :

« Possono formare oggetto di acquisti all'intervento conformemente alle disposizioni di cui sopra soltanto le carni provenienti da animali maschi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 261 del 29. 9. 1978, pag. 5.
(3) GU n. L 292 del 16. 10. 1982, pag. 14.
(4) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 19.